

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 81
approvata il 24 marzo 2014

DETERMINAZIONE: VARIANTE PARZIALE N. 275 AL P.R.G. - "VIA BARLETTA, 127" - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA FASE DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La Direzione Centrale Ambiente, Sviluppo, Territorio e Lavoro – Direzione Urbanistica – Servizio Pianificazione ha predisposto il progetto di Variante parziale, formata ai sensi dell'art. 17. comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., concernente un'area della superficie di circa 2000 mq, ubicata nella Circostrizione Amministrativa n. 2 (Santa Rita – Mirafiori Nord), ricompresa in un isolato delimitato a sud da corso Sebastopoli, a nord da via Barletta ad est da via Rovereto e ad ovest da Corso Siracusa.

La Variante in oggetto propone la variazione della destinazione urbanistica di una porzione (posta a nord e di superficie territoriale pari a circa 645 mq) dell'intera area da area normativa Servizi pubblici "S", lettera "i" – "Aree per l'istruzione inferiore" ad Area normativa residenziale "R2"; inoltre, per meglio definire i parametri ed i vincoli insistenti sulla porzione d'area, la Variante inserisce la scheda, con relativo allegato grafico, "R2" – "Isolati residenziali a cortina edilizia verso spazio pubblico", con prescrizioni particolari, denominata "Barletta".

Atteso che:

- ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 della l.r. 56/77 e s.m.i., nella formulazione conseguente alle modifiche introdotte dalle LL.RR. nn. 3/2013 e 17/2013, le varianti parziali di cui al comma 5 del medesimo articolo art. 17 devono essere sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS;
- ai sensi dell'art. 3bis della stessa L.R. 56/77 e s.m.i., per gli strumenti di pianificazione in normati nella legge medesima, l'Autorità competente alla VAS è individuata nell'Amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente;
- l'Amministrazione della Città di Torino è dotata dell'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale istituita ai sensi della L.R. 40/98;

- l'Organo Tecnico Comunale è stato da ultimo ridefinito con la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) nella quale, inoltre, è stata:
 - individuata nella Direzione Ambiente, ora Direzione Territorio e Ambiente– Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS;
 - attribuita la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali;

il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha proceduto alla verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, secondo le prescrizioni dettate dal combinato disposto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla L.R. 56/77 e s.m.i., dalla L.R. 40/98 e dalla DGR 9 giugno 2008 n° 12-8931.

Con nota, prot. n. 142 del 10.01.2014, del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, è stata inviata la relazione di verifica di assoggettabilità alle fasi di valutazione della procedura di V.A.S.: all'Organo Tecnico Comunale V.I.A.; all'ARPA; alla Provincia di Torino Servizio V.I.A.; all'A.S.L. TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio; individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare ai sensi del combinato disposto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla LR 56/77 e s.m.i., dalla LR 40/98 e dalla DGR 9 giugno 2008 n° 12-8931.

La Provincia di Torino, Servizio V.I.A., con nota prot. n. 192/Ib6 del 3 febbraio 2014 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 1006 del 10/02/2014), ha espresso il proprio seguente parere:

*“Si ritiene che, ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione in materia di assoggettabilità alla VAS, gli interventi previsti nella presente variante non determinino ricadute ambientali significative a livello territoriale e che pertanto gli interventi in oggetto, in riferimento ai criteri individuati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.12-8931 del 9 giugno 2008, **non debbano essere assoggettati alla successiva fase di valutazione ambientale prevista dal D.Lgs. 152/2006 e smi.***

Si chiede di promuovere in relazione alla qualità urbanistica per il nuovo insediamento residenziale, ai sensi del comma 9) dell'art. 21 delle NdA del PTC2, la presenza di impianti tecnologici che perseguano l'obiettivo di alta qualità urbana e di efficienza energetica e di contenuto consumo delle risorse. Inoltre visto l'ambito urbano in cui si localizza l'intervento, si sottolinea che le forme compositive e le scelte progettuali del nuovo edificio residenziale, dovranno essere coerenti con il contesto edilizio attuale di riferimento (edifici su Via Barletta) e rispettarne le distanze da eventuali “pareti finestrate””.

L'ARPA Piemonte, Dipartimento Provinciale di Torino, Attività di produzione, con nota prot. n. 10360 del 7 febbraio 2014 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 1103 del 12/02/2014), ha espresso il proprio seguente parere:

“... stante la dimensione contenuta degli interventi previsti, la limitata significatività degli effetti ambientali da essi indotti e la connotazione dell'area di intervento, area urbana interclusa nel tessuto edificato, già in possesso dei requisiti infrastrutturali di base, consente di esprimersi in merito alla non assoggettabilità alla fase di valutazione della procedura di VAS.”

L'ASL TO 1 Servizio Igiene del Territorio con nota prot. n. 14725 del 18 febbraio 2014 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 1433 del 25/02/2014), si è riservata di esprimere il proprio parere di competenza, quando sarà disponibile la documentazione relativa ai singoli insediamenti.

I seguenti componenti dell'Organo Tecnico comunale V.I.A. hanno espresso il proprio parere di seguito riassunto.

Il Servizio Mobilità della Direzione Infrastrutture e Mobilità, con nota prot. n. 2593 del 5 febbraio 2014 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 1788 dell'11/03/2014) ha espresso il proprio seguente parere:

“... considerato che le nuove destinazioni a carattere residenziale previste sono di ridotta entità (2300 mq. di spl), si ritiene che i carichi urbanistici aggiuntivi non abbiano incidenza significativa sull'assetto viabile della zona.

Si chiede, per agevolare la mobilità ciclabile, di prevedere all'interno del giardino un adeguato spazio per la sosta di biciclette, possibilmente riparato.”;

Il Servizio Politiche per l'Ambiente, con nota prot. n. 960 del 7 febbraio 2014 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 960 del 07/02/2014) ha espresso il proprio seguente parere:

“... Tenuto conto che la Città di Torino con la recente approvazione del “Piano della mobilità ciclistica” (deliberazione Consiglio Comunale 2013 04294) si è impegnata a far sì che “la bicicletta rappresenti il 15% della ripartizione modale nella mobilità entro 10 anni rispetto all'attuale 3%”, considerato che un ostacolo all'utilizzo della bici è determinato dai furti e dalla difficoltà di trovare spazi e attrezzature idonee per parcheggiarla in sicurezza, si chiede che siano previsti e allestiti adeguati spazi attrezzati e protetti per il ricovero delle biciclette (come stabilito dal Regolamento di Igiene della Città all'art. 82 punto 8 e dal Regolamento edilizio all' art. 48, c. 2) all'interno dello stabile in progetto, sebbene in assenza di cortile privato, e anche all'interno del giardino destinato alla scuola.”

I Servizi appartenenti all'organico di questa Direzione, hanno espresso il seguente contributo:

“In merito alla verifica di assoggettabilità al processo di VAS della variante in oggetto, si ritiene, per quanto di competenza, che non debba essere assoggettata alle successive fasi di valutazione ambientale.

Si riportano comunque le seguenti prescrizioni relative alle componenti:

ARIA

Al fine di ridurre l'impatto determinato dall'attuazione della variante in oggetto sulla componente atmosfera, si chiede di prevedere tutte le azioni necessarie per ridurre le emissioni di inquinanti sulla suddetta componente sia in fase di cantiere che in fase di esercizio.

In particolare si chiede di:

- *adottare idonee misure di contenimento delle emissioni di polveri in fase di cantiere e di mitigazione per la dispersione delle stesse;*
- *prevedere, per il contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera, l'allacciamento al teleriscaldamento dell'edificio di nuova realizzazione e adottare, dal punto di vista edilizio e impiantistico, tutte le tecnologie oggi disponibili per il contenimento del fabbisogno energetico legato alla climatizzazione estiva e all'illuminazione (sia interna che esterna);*
- *valutare la possibilità di installare sulla copertura pannelli solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.*

RIFIUTI

- *Prevedere in sede di progetto, come previsto dall'art. 31 del Regolamento Edilizio della Città di Torino, appositi locali, con le caratteristiche indicate nel regolamento stesso, di norma accessibili direttamente dalla via pubblica, riservati esclusivamente ai contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.*
- *Si evidenzia inoltre l'opportunità di prevedere, sempre in fase di progetto, la realizzazione di pavimentazioni di superficie che non ostacolino l'utilizzo da parte del gestore del servizio di igiene ambientale di mezzi meccanici per lo spazzamento (ad esempio spazzatrici meccaniche).*

Da un controllo da parte dell'ufficio Tutela animali risulta che non ci sono colonie feline censite nell'area della variante.”

Dato atto che dal 10 gennaio 2014, data in cui il servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha inviato la documentazione, è scaduto il termine previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n 152 e s.m.i. per l'invio del parere da parte dei soggetti competenti in materia ambientale; in conclusione:

- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- vista la tipologia del piano in oggetto (Variante parziale P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.U.R.);
- visti i pareri degli Enti competenti in materia ambientale pervenuti;

- visti i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico comunale;
- considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare presentato, è ragionevole ipotizzare che la variante non produca incremento significativo degli impatti ambientali rispetto a quelli derivanti dall'attuazione del P.R.G. vigente;
- visto inoltre, come meglio riferito nel prosieguo del presente atto, per quanto attiene la compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica vigente;

si ritiene che la variante in oggetto sia da escludere dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e che tale esclusione sia condizionata al recepimento di prescrizioni discendenti dai pareri e contributi sopra richiamati, come meglio espresse nella parte dispositiva del presente atto.

Per quanto attiene la compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica vigente;

- premesso che l'articolo 14 della L.R. 56/77, come novellato dalla L.R. 3/2013, prescrive che in caso di VAS, la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura;
- richiamati i contenuti della variante;
- esaminato il documento (prot. 2444 del 1.8.2012, ns. prot. 11365 del 21.8.2012) relativo alla compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), in merito al quale si evidenzia che:
 - la verifica di compatibilità è stata condotta considerando esclusivamente la variazione in oggetto e trascurando, invece, il fatto che la medesima area è stata interessata da una precedente variazione urbanistica (variante parziale n. 153 - nuove comunalizzazioni strade - lotti 9a, 10b e via Barletta, approvata con D.C.C. 2011 02498/033 del 27 febbraio 2012) non riportata nelle tavole di PCA approvate in quanto solamente adottata all'epoca del perfezionamento del Piano di Classificazione Acustica;
 - lo sviluppo e le conclusioni del documento (peraltro carente circa la puntuale documentazione delle diverse fasi del processo di classificazione) non appaiono pertanto coerenti con l'attuale pianificazione urbanistica della Città né con i criteri riportati nella delibera di approvazione del Piano di Classificazione Acustica;
- esaminata la nuova verifica di compatibilità, che in considerazione della complessità di analisi della variazione, è stata sviluppata e condotta dal Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, il cui esito è così riassumibile:

“Occorre in primo luogo evidenziare come l'ambito in oggetto, prima delle variazioni urbanistiche avvenute, vedesse incluse le strutture sensibili esistenti in aree di PRG con

presenza di altri usi. Per tale ragione, il Piano di Classificazione Acustica rinviava proprio a successive modifiche dello strumento urbanistico generale il più puntuale riconoscimento delle destinazioni d'uso e, con esso, la garanzia di livelli di tutela idonei alle strutture stesse. Si ricorda che tale processo è stato previsto per consentire di eliminare progressivamente i contrasti tra i criteri generali previsti per la classificazione delle aree sensibili dalle linee guida regionali, dalle Norme Tecniche di Attuazione e dalla delibera di approvazione del PCA ed alcune previsioni in aree con un quadro urbanistico vigente non idoneo ad una classificazione acustica pienamente conforme a tali criteri.

Inoltre, considerata la compenetrazione tra aree a differente destinazione d'uso, oltre a quella indotta dalla comunalizzazione delle strade, è apparso opportuno procedere ad una ulteriore frammentazione dell'isolato compreso tra corso Sebastopoli, via Barletta interno 109 e via Rovereto interno 70, così come eccezionalmente previsto al punto 2.5 delle linee regionali (D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 - 3802), superando il vincolo della forma originale dei poligoni del P.R.G. per associare alla struttura scolastica e alla piscina due distinti poligoni.

In fase di analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica, alle strutture scolastiche e alle loro pertinenze è stata assegnata la classe acustica I; alle aree a destinazione residenziale la classe acustica III; all'area che ospita la piscina la classe acustica III.

Si evidenziano accostamenti critici di I e II livello tra aree poste in classe III e aree sensibili poste in classe I.

Il processo di omogeneizzazione non ha coinvolto l'isolato tra corso Sebastopoli, via Barletta interno 109 e via Rovereto interno 70, considerata la presenza dell'area in classe I e che questa occupa una superficie minore del 70% dell'area unione dei poligoni da omogeneizzare.

Il processo ha invece coinvolto la restante parte dell'isolato compreso tra corso Sebastopoli, corso Siracusa, via Barletta e via Rovereto, costituito da poligoni di PRG con superficie inferiore a 12000 m²; tale processo peraltro non ha comportato la variazione delle classi acustiche assegnati in fase II né l'eliminazione degli accostamenti critici.

Le aree oggetto di variazione sono da considerare urbanizzate e pertanto non è possibile procedere con l'inserimento di fasce cuscinetto per l'eliminazione degli accostamenti critici evidenziati.

I nuovi accostamenti residui sono tuttavia generati da un processo di revisione del Piano finalizzato da eliminare contrasti fra enunciati dello stesso Piano e pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione, tali accostamenti sono ammessi in quanto costituiscono conferma di accostamenti critici di prima classificazione.”;

si ritiene che la variante in oggetto, coordinata con la variante n. 153, è valutabile quale compatibile con il PCA, sottolineando che in conseguenza alla variante in oggetto, per specifica

disposizione della LR 52/2000 e s.m.i al fine di coordinare i provvedimenti urbanistici ed ambientali, occorre provvedere alla revisione del PCA.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visti:

l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;
la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;
la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;
la Legge 241/90 e s.m.i.;
l'art. 74 dello Statuto della Città;
la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014, mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:

1. visto il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;
visti i pareri degli Enti competenti in materia ambientale pervenuti;
visti i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico comunale;
vista la compatibilità della Variante con il Piano di Classificazione Acustica vigente, come meglio riferito nei punti successivi;
considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare presentato e valutato, è ragionevole ipotizzare che la variante non produca incremento significativo degli impatti ambientali rispetto a quelli derivanti dall'attuazione del P.R.G. vigente;
di escludere dalla fase di valutazione della VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la Variante parziale n. 275 AL P.R.G.C. – “Via Barletta, 127” subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

- a) siano adottate le azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;
 - b) siano previste tutte le azioni necessarie per ridurre le emissioni di inquinanti sulla componente atmosfera, sia in fase di cantiere, sia in fase di esercizio, in particolare:
 - b.i. siano adottate idonee misure di mitigazione per la dispersione di polveri e di contenimento delle emissioni delle stesse in fase di cantiere;
 - b.ii. sia previsto l'allacciamento dei nuovi edifici alla rete di teleriscaldamento o siano adottati sistemi di produzione dell'energia per la climatizzazione aventi performance di emissione e di sostenibilità almeno equivalenti al teleriscaldamento;
 - b.iii. siano installati sulla copertura, qual ora tecnicamente possibile, pannelli solari fotovoltaici, per la produzione di energia elettrica, e pannelli solari termici, per la produzione di energia termica e/o acqua calda sanitaria, in quantità superiore ai minimi prescritti dalle norme vigenti;
 - b.iv. siano adottate, per quanto concerne il sistema costruttivo e impiantistico dei nuovi interventi, tutte le tecnologie disponibili per il contenimento del fabbisogno energetico legato alla climatizzazione degli edifici, invernale e estiva, e all'illuminazione, sia degli edifici, sia delle aree esterne;
 - c) siano adottate pavimentazioni delle aree pubbliche esterne, compatibilmente con l'uso previsto, con le soluzioni tecniche utilizzabili e con le risorse economiche disponibili, aventi caratteristiche tali da non ostacolare l'utilizzo di mezzi meccanici per lo spazzamento;
 - d) siano previsti adeguati spazi attrezzati e protetti per il ricovero delle biciclette, nell'ambito delle aree di pertinenza dei nuovi fabbricati e all'interno del giardino destinato alla scuola, come peraltro stabilito dal Regolamento di Igiene della Città all'art. 82 punto 8 e dal Regolamento edilizio all' art. 48, comma 2;
 - e) siano previsti, nell'ambito delle aree di pertinenza dei nuovi fabbricati, appositi locali, di norma accessibili direttamente dalla via pubblica, riservati esclusivamente ai contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, come peraltro stabilito dall'art. 31 del Regolamento Edilizio della Città;
2. per quanto indicato nel documento relativo alla compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica sviluppata e condotta dal Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali;
- di valutare la Variante, coordinata con la Variante n. 153, quale compatibile con il Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino;

di evidenziare che per effetto della Variante, coordinata con la Variante n. 153, consegue l'esigenza di provvedere alla revisione del PCA medesimo;

3. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
4. di procedere alla pubblicazione per giorni 30 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/organizzazione/atti_urbanistica.shtml;
5. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Torino, 24 marzo 2014

Il Dirigente
dell'Area Ambiente
Dr. Enrico Bayma